

Unione Colli Marittimi Pisani
Comune di CASALE MARITTIMO

Provincia di PISA

**Regolamento per la disciplina del
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 22 del 04.07.2013**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 4 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 5 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 7 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 8 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART.11 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 12 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

TITOLO III TARIFFE

- ART. 13 - TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 14 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- ART. 16 - PIANO FINANZIARIO
- ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 18 - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 20 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 21 - TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 23 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE
- ART. 24 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 25 - RIDUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 26 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 27 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 28 - CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO IV MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- ART. 29 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 30 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 32 - RISCOSSIONE
- ART. 33 - DILAZIONE DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE
- ART. 34 - IMPORTI MINIMI
- ART. 35 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 39 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 40 - NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE
- ART. 41 - NORME FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATO A Elenco sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

ALLEGATO C Individuazione e perimetrazione zona raccolta rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti ingombranti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Casale Marittimo, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva disciplinata dal comma 29 al comma 32 del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Casale Marittimo è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 184 comma 1 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 4.

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani nei limiti di quantità massima di 50 kg /GG (per giorno) per utente, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Sono quindi assimilati agli urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco esemplificativo di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 punto 1.1.1 lettera a) classificabili, dal punto di vista qualitativo, nei limiti di 50 Kg/gg (per giorno) per utente, in:

- a) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio riconducibili alle categorie sopra individuate e quelli derivanti da correlati uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali: cucine, bar interni, mense per il personale dipendente;

- b) rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali o alle tipologie di rifiuti/scarti sopra individuati prodotti dalla attività industriale;
- c) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle aree di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di attività agricole riconducibili ad una delle categorie sopra individuate.

In particolare per quanto attiene l'attività commerciale e terziaria in generale sono assimilati:

- a) i rifiuti derivanti da attività ricettivo alberghiera, collettività e di ristorazione (collegi, conventi, caserme, carceri, alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni, mense aziendali, pizzerie, ristoranti, paninoteche, enoteche e simili);
- b) i rifiuti derivanti da studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, commerciali e artigianali (esempio studi professionali, uffici privati, autoscuole, uffici pubblici, banche, istituti assicurativi e finanziari, agenzie);
- c) i rifiuti derivanti da attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni (palestre, teatri, cinema, scuole e sale da ballo, discoteche, sale da giuoco, circoli di ritrovo e di divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto, campeggi e depositi roulotte, stabilimenti balneari, associazioni e istituzioni culturali, sportive, politiche, sindacali e benefiche);
- d) i rifiuti derivanti da servizi scolastici e loro pertinenze (scuole pubbliche e private);
- e) i rifiuti derivanti da attività di vendita al dettaglio (esercizi di ortofrutta all'interno di immobili, banchi di ortofrutta scoperti e coperti, attività vendita dettaglio in forma fissa o ambulante di alimentari in genere, carne, dolci, latticini, pane e sfarinati, mangimi e granaglie, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni, audiovisivi, distributori di carburanti, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio, farmacie, supermercati, grandi magazzini) e vendita all'ingrosso;
- f) i rifiuti derivanti da pubblici esercizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona;

Art. 5.

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

3. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 7 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 29 del presente regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 8 PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune a qualsiasi uso adibiti sia ad utenza domestica che ad utenza non domestica, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati. Si considerano soggetti al tributo, tutti i locali domestici predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua, energia elettrica, gas) o forniti, ancorché parzialmente, di impianti, attrezzature o arredi oppure ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività economica nei locali medesimi.
2. Ai fini del presente regolamento e dell'imponibilità si intende per:
 - a) LOCALI le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse ad ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) AREE SCOPERTE sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, riferibili alle utenze non domestiche; sono altresì soggette al tributo tutte le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di aree operative a loro volta assoggettate al prelievo.
 - c) UTENZE DOMESTICHE, le superfici adibite a civili abitazioni e dettagliatamente:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori a servizio diretto (ingressi interni all'abitazione,

corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli a servizio indiretto, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, taverne, magazzini, locali comunque denominati, fondi, serre, ecc.) destinati a servizio in modo permanente o continuativo ai locali principali rispetto ai quali si trovano in rapporto funzionale.

d) UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e dettagliatamente:

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), affittacamere, residence, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- tutti i vani principali, i vani accessori e le pertinenze coperte, degli impianti sportivi coperti.

3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, l'area di rifornimento, individuata nella proiezione al suolo della pensilina, le aree accessorie o pertinenziali collegate alle aree operative.

Art. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree tassabili, con vincolo di

- solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie di locali e di aree nei seguenti casi:
 - a) per utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) per locali tenuti a disposizione;
 - c) per autorimesse o cantine o magazzini non pertinenziali o comunque non collegabile ad un'abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.
 3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile e titolare del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, residence, affittacamere e simili) il soggetto obbligato è individuato nel gestore l'attività; in particolare i locali destinati ad affittacamere sono quelli per i quali l'esercizio dell'attività è svolto con l'assenso della pubblica amministrazione a seguito di presentazione di SCIA o di altra comunicazione prevista per legge.

Art. 10 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu di cui la D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. In caso di variazioni o di modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; dovranno essere altresì indicati i dati catastali, completi dell'unità principale e di eventuali pertinenze considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000 n.212.

4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è misurata sul filo interno dei muri ed è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei pilastri e dei muri interni. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte imponibili la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art.11

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o urbani assimilati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, locali caldaie, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari non suscettibili di produrre rifiuti per oggettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, per lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o sia stata presentata idonea documentazione prevista dalla vigente normativa in materia edilizia (es. CIA o SCIA), limitatamente al periodo dalla data

di inizio dei lavori fino alla data di abitabilità/agibilità e comunque dalla data di effettivo inizio di occupazione dei locali;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili come terrazzi, balconi scoperti, porticati e verande o simili purché non chiusi, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.

Utenze non domestiche

- locali ed aree di utenze non domestiche ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti non assimilati e/o pericolosi e tutte quelle sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti come previsto dall'art.185 D. Lgs. N.152 del 03/04/2006;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili, e comunque dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa; queste non sono aree escluse ma parti di superfici escluse ;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;

c) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici, adibiti a stalle e ricoveri per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/93;

e) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

f) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti urbani o assimilati per effetto di norme legislative, regolamenti e ordinanze in materie sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 12

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	20
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	40
Verniciatura, galvanotecnici	40
Laboratori di analisi mediche, ambulatori specialistici, laboratori fotografici, eliografie	20
Pescherie, pollerie, macellerie, norcinerie	10
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Tipografie, stamperie	30
Marmisti, vetrerie	30
Edili	20
Agricole	40

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

L'esenzione è altresì riconosciuta solo se il contribuente fornirà idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti distinti per codice CER (MEF) ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 14
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo è determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento o al recupero.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 15
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito per legge, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

c. Ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

d. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

e. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 16 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto per l'anno successivo dall'ufficio tecnico comunale in collaborazione con gli uffici ragioneria e tributi o dal gestore dei rifiuti ed è trasmesso al Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano Finanziario dell'anno precedente e le relative motivazioni;
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 30 comma 6.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 comma 6.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato **B** del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si

considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività principale, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica individuata, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) .

5. Alle superfici, se ben perimetrata, che presentano un'autonoma, distinta utilizzazione e con separate autorizzazioni, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo è dovuto distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.

Art. 19

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti e non residenti è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa; tali variazioni decorrono dal primo giorno successivo a quello dell'evento.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi previa presentazione di apposita documentazione;
- c. soggetto recluso in istituto penitenziario
- d. altro caso debitamente dimostrato e documentato.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza

fuori del territorio comunale o per le abitazioni a disposizione di persone giuridiche e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei

componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due soggetti occupanti salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 30 in conformità alla composizione del nucleo familiare anagrafico del contribuente.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione a disposizione di soggetti che hanno trasferito la residenza in RSA o in istituti sanitari e non locate, purché utilizzabili, il numero di occupanti è pari ad una unità.

5. La cantina, l' autorimessa o altro locale classificato catastalmente in C2 o C6 non pertinenziale all'unità abitativa se condotto da persona fisica residente o non residente si considera utenza domestica con un occupante; se gli stessi locali sono condotti da persona diversa da quella fisica si classificano come utenza non domestica e si applicherà la tariffa corrispondente.

Art. 20

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 70%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 29.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 23
INDIVIDUAZIONE
DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero dagli utenti ubicati nella zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti ingombranti.
2. Tale zona è individuata nell'allegato **C** che si considera parte integrante del presente regolamento ed è costituita dal centro urbano abitato delimitato dalla linea colore rosso e dagli insediamenti sparsi delimitati dalla linea di colore verde. Tale zona può essere modificata con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona perimetrata e servita di cui al comma 1 e all'allegato **C**, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto nelle seguenti misure percentuali:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata è fino a 1 km incluso (calcolati su strada carrozzabile);
 - b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata è superiore a 1 km.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 24
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 15 % del tributo.

Art. 25

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, può essere calcolato annualmente l'eventuale miglioramento della raccolta differenziata dall'ufficio tecnico competente rispetto all'annualità solare precedente in modo da riconoscerlo nel calcolo della relativa riduzione; la definizione dell'ammontare della percentuale avverrà contestualmente alla deliberazione tariffaria.

Per tutti i rifiuti avviabili al recupero (Carta e Cartone, Ferro, Legno, Plastica e Vetro), conferiti dalle utenze domestiche direttamente al Centro di Raccolta, se istituito, con pesatura separata per tipologia, sarà riconosciuta, a conguaglio, una riduzione sulla quota variabile del tributo pari ad un centesimo di euro per ogni Kg di materiale conferito.

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza di cui al punto 5 a). Il servizio di compostaggio domestico viene gestito con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare la frazione organica recuperabile;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali.

Il Comune promuove il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

1) L'utente:

- a) è tenuto a dotarsi a proprie spese di un biocompostore e ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali di manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc.. (così come meglio specificato al secondo comma del presente articolo)

- 2) Il Comune si impegna:
 - a) a riconoscere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al presente articolo comma 2 primo periodo;
 - b) a monitorare il corretto utilizzo e a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente articolo.
- 3) Non possono aderire al compostaggio domestico le utenze non domestiche;
- 4) Modalità di svolgimento del compostaggio domestico:
 - a) il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
 - b) l'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo articolo;
 - c) il compostaggio deve essere realizzato con l'utilizzo di un biocompostore domestico.
- 5) Modalità di adesione:
 - a) per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale certifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e si impegna a praticare il compostaggio in modo continuativo; la domanda è valida anche per le annualità successive.
 - b) l'utente che non intenda più aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti dovrà darne apposita comunicazione.
- 6) Albo compositori:
 - a) il Comune si impegna a redigere un albo compostori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.
- 7) Controlli e monitoraggio:
 - a) il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale o tramite il personale del Gestore R.S.U. sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità
- 8) Uso improprio e non conformità:
 - a) l'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio domestico, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
- 9) conferimento non autorizzato:
 - a) quello effettuato da cittadini non residenti;

- b) quello effettuato inserendo nei biocompostori materiali difformi dal previsto. Diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza, l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori di rifiuti o di materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
3. I contribuenti che all'entrata in vigore del nuovo tributo praticano già il compostaggio domestico ed hanno presentato la domanda di riduzione non sono obbligati a presentare nuovamente la richiesta.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno corrente o per il successivo.

Art. 26

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi e cioè qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del citato decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile del tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della

tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 27

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa:

1. Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000;
2. Riduzione del 50% del tributo per unico occupante residente ultrasessantacinquenne con ISEE fino ad € 7.000,00; riduzione del 30% del tributo per nucleo familiare di almeno due persone residenti ultrasessantacinquenni con ISEE fino ad € 8.500,00;
3. Riduzione del 60 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a 12.000 € ;
4. Riduzione del 30% per abitazioni occupate da nuclei familiari residenti con 5 o più componenti e ulteriore riduzione aggiuntiva del 20% per ISEE fino ad € 35.000,00.

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell'ISEE in corso di validità e presentazione di apposita domanda, entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale si richiede l'agevolazione o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo.

L'agevolazione decorre per l'anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all'ufficio tributi il giorno successivo in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

L'ufficio tributi provvede quindi al controllo e all'adeguamento dell'aliquota applicata in caso di riconoscimento della riduzione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la loro copertura è assicurata mediante il ricorso a risorse diverse dai proventi del tributo relativa all'esercizio a cui si riferisce l'iscrizione predetta.

I sopraindicati limiti ISEE possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 28

CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 27 non sono cumulabili e si applicherà la riduzione più favorevole per il contribuente.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano in conformità a quanto previsto dall'art.14 comma 21 del D.L. 6-12-2011 n. 201 le riduzioni tariffarie di cui all'art. 25 e all'art. 26 del presente regolamento, la riduzione prevista per le zone non servite di cui all'art. 23, la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio di cui all'art. 24 e le riduzioni previste dall' articolo 27.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
5. La maggiorazione standard pari ad € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo secondo le modalità previste per legge.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 30

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi o essere inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o per posta elettronica o per PEC scannerizzata con allegata copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta oppure dalla data di spedizione risultante dal timbro postale oppure alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dal momento della ricevuta a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60

giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Generalità del precedente occupante;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Ai fini della riscossione spontanea del tributo è elaborata una lista di carico dei contribuenti, approvata con determinazione del Responsabile del Tributo, con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base alle rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno calcolati a consuntivo con compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento è inviato un sollecito di pagamento con indicata la somma da versare in un'unica rata entro la scadenza fissata dall'organo competente. In caso di inadempimento si procederà ad attività di accertamento secondo i termini e le modalità previste per legge.

4. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente all'ultima rata del tributo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 33 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento del tributo sui rifiuti e sui servizi possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento del tributo può essere disposto in base alla normativa vigente che ne individua competenze e funzioni.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Art. 34 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 29 e del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12,00.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo giornaliero qualora l'importo dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 29 e del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 3,00.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 12,00 escluso gli interessi di competenza.

Art. 35 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 32, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento, come meglio specificato nel vigente regolamento delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, in misura pari al tasso di interesse legale pro-tempore vigente e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 30 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari o richieste dati, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica o entro il termine definito dal responsabile del tributo;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente in particolare anche degli agenti di polizia municipale;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti o delle comunicazioni di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti o delle comunicazioni relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti o di altra tipo di attività economica;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in

rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 37

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o alle richieste di dati di cui all'art. 36, comma 1 let. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale in caso di omesso versamento per obiettiva, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, per errore o fuorvianti indicazione dell'ufficio in merito alla materia imponibile, per evidenti criticità nell'interpretazione delle norma che hanno indotto in errore il contribuente, nel caso il contribuente intenda versare tutte le annualità pregresse ed esigibili del tributo.

7. Alle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabiliti. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 38

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento emesso ai sensi del precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 40

NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nel regolamento per la disciplina delle entrate comunali, nonché ad altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento;

3. Si considerano altresì abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

Art. 41

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data stabilita dal responsabile del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 19 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o, infine, dalle informazioni disponibili presso il SUAP.

6. Per il primo anno di applicazione del tributo nel caso in cui gli acconti versati siano superiori rispetto alla rata a saldo TARES l'ufficio tributi provvederà a compensare le maggiori somme versate con quanto dovuto per il tributo per l'annualità successiva.

ALLEGATO A ELENCO DELLE SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private,

che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad attività turistica ricettiva con ristorazione
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed altri istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacie, tabacchi, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autoofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato C – Individuazione e perimetrazione zona di raccolta dei rifiuti urbani assimilati e dei rifiuti ingombranti (cartina disponibile presso gli uffici comunali).